DOCUMENTO DI SINTESI

Spett.le
Azienda
Indirizzo
Sede Legale

Oggetto: Condizioni economiche del contratto di finanziamento chirografario per investimenti a favore delle PMI già socie di Artfidi Lombardia – finanziamento n° ……..

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER INVESTIMENTI	
PRODOTTO	**FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER INVESTIMENTI**
FORMA TECNICA	**Mutuo chirografario**
FINALITA'	**Sostegno investimenti in beni strumentali**
IMPORTO FINANZIATO	**Euro …….**
DURATA	**MESI ……. FREQUENZA RATA : MENSILE**
GARANZIA FONDO CENTRALE DI GARANZIA	**…% del finanziamento erogato**
PREAMMORTAMENTO	**Non previsto**

Spett.le CLIENTE,
nel rispetto della normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui al D. L.gs. 1 settembre 1993, n.385 e successive norme attuative e modificative, di seguito si riportano le condizioni economiche vigenti alla data odierna:

Tassi

Tasso Annuo Nominale (TAN)	IRS….Y + …… p.p.
Tasso di Interesse di Preammortamento	Non previsto
Tasso di Mora	2% oltre il tasso nominale annuo
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	……..%
Tasso Effettivo Globale Medio (Tegm)	Il TEGM è l'informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie. La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d'Italia trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito web di Artfidi Lombardia o della Banca D'Italia.
Clausola di salvaguardia – ipotesi di usura sopravvenuta per diminuzione del tasso soglia	Il tasso, anche comprensivo della mora, non dovrà mai superare il limite previsto dalla legge n. 108 del 7 marzo del 1996; in caso di superamento del tasso - soglia (ivi comprese le ipotesi di usura sopravvenuta per diminuzione del tasso-soglia dopo la stipulazione del contratto), gli interessi si ridurranno automaticamente entro il limite del tasso soglia usurario ed il Confidi restituirà al Cliente quanto eventualmente da questo corrisposto in misura superiore al tasso – soglia

Spese

Spese istruttoria	Euro……
Spese di incasso rata	€ 2,00 cad.
Spese per rata insoluta	€ 7,00 cad.
Spese per invio lettera di sollecito	Non previste
Spese per comunicazioni periodiche obbligatorie	Non previste
Spese per moratoria/rinegoziazione o altre variazioni alle condizioni contrattuali	Non previste
Penale estinzione anticipata	Non prevista
Imposta di bollo	Non prevista
Imposta sostitutiva	0,25% del finanziamento
Oneri aggiuntivi in caso di offerta fuori sede per diritti di mediazione/consulenza	Euro……

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI GIA' SOCIE DI ARTFIDI LOMBARDIA

CONDIZIONI GENERALI

Artfidi Lombardia Via Cefalonia n° 66 – 25124 Brescia

Tra

Artfidi Lombardia, nella persona del sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____ autorizzato a quanto infra dal Consiglio di Amministrazione che gli ha conferito il mandato di sottoscrivere il presente contratto

e

l'Impresa _____con sede legale a_____

prov._____in_____P.IVA_____

Codice Fiscale_____ in persona del legale Rappresentate_____

Nato a _____il _____e residente in_____

PREMESSO CHE

- Artfidi Lombardia è un Intermediario Finanziario iscritto all'Albo ex art.106 T.U.B., che ha come scopo l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni; l'oggetto sociale di Artfidi Lombardia è di agevolare l'accesso al credito dei propri soci (clienti) mediante la concessione di garanzie e sostegno; è soggetto autorizzato altresì a concedere alle imprese socie altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106 del T.U.B.;
- il Cliente ha preso visione del Foglio Informativo vigente;
- le norme e le condizioni che regolano il presente rapporto di mutuo sono contenute, oltre che nel presente contratto, nell'unito documento di sintesi, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue**:**

Art. 1 – PREMESSE E OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto unitamente agli allegati.
Artfidi Lombardia concede al Cliente un finanziamento destinato a liquidità di euro ……., a titolo di mutuo, mediante bonifico intestato al Cliente del relativo importo, al netto di spese. L'importo concesso con il finanziamento dovrà essere versato sul conto corrente intestato al cliente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
Il cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza l'erogazione dell'importo del finanziamento concesso da Artfidi Lombardia mediante bonifico sul conto corrente indicato dal mutuatario.
La durata del finanziamento è di …. mesi.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO

Il contratto produce i suoi effetti dalla sottoscrizione ed a seguito dell'erogazione, al netto delle quote sociali, delle spese e delle altre somme dovute dal Cliente a favore di Artfidi Lombardia così come indicato nel Foglio Informativo. Il Cliente prende atto che Artfidi Lombardia subordina l'erogazione del finanziamento al rilascio della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia c/o MCC. Il Cliente prende atto che, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato del CE e della Comunicazione 2008/C155/02, il finanziamento prestato da Artfidi Lombardia può essere considerato "Aiuto di Stato" qualora fornito con il concorso di risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico. Nel caso la domanda di finanziamento fosse accompagnata da una richiesta di contributo pubblico, il Cliente è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente Artfidi Lombardia da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo.

Art. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il presente contratto evidenzia le voci di costo e le quote sociali che dovranno essere corrisposte ad Artfidi Lombardia.
Quest'ultimo, valutata la presenza del merito creditizio, delibera l'erogazione del finanziamento alle condizioni pattuite.
Per quanto non riportato nel presente contratto, si rimanda al documento di sintesi che ne costituisce parte integrante e frontespizio.

SPESE DA SOSTENERE ALL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO:
L'impresa, contestualmente all'erogazione del finanziamento, verserà le commissioni di istruttoria pari ad euro …… e l'imposta sostitutiva dello 0,25% dell'importo del finanziamento stesso.

Sono inoltre previste:

Spese per incasso rata	€ 2,00 cad.
Spese per rata insoluta	€ 7,00 cad.

Non sono previste:

Spese per invio lettera di sollecito
Spese per moratoria/rinegoziazione o altre variazioni alle condizioni contrattuali
Spese per comunicazioni periodiche obbligatorie
Spese per estinzione anticipata
Imposta di bollo

TASSO D'INTERESSE:
Sulla somma di denaro mutuata il Cliente si obbliga a corrispondere a Artfidi Lombardia l'interesse in ragione del tasso indicato nel documento di sintesi, che in questo caso è pari al …….%.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG):
Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è riportato il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), calcolato come previsto dalla normativa sul credito ai consumatori di cui al capo II del Tit. VI del Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni di attuazione, in ragione del tasso di interesse e degli altri oneri e condizioni a carico del Cliente. Il TAEG potrà subire modificazioni a seguito delle variazioni del tasso di interesse, delle spese e degli altri oneri riportati nel documento di sintesi. Non risultano compresi nel TAEG il compenso eventualmente previsto per l'esercizio della facoltà di pagamento anticipato e gli interessi di mora.

QUOTE DI CAPITALE:
L'impresa, contestualmente all'erogazione del finanziamento, verserà quote sociali fino al raggiungimento di euro € **516,00** e € **51,00** per sovrapprezzo di emissione qualora non già versati.

ONERI PER ALTRE OPERAZIONI:
Nel caso in cui il Cliente richieda, successivamente al perfezionamento dell'operazione, variazioni di qualsiasi tipo (moratorie, ristrutturazioni, ripianificazioni, trasferimenti, sospensioni, allungamenti, ecc.), non sarà applicato alcun tipo di spesa aggiuntiva.

Art. 4 - DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE E POTERI DI RAPPRESENTANZA
Il Cliente e i soggetti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con Artfidi Lombardia, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica o firma digitale).
Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con Artfidi Lombardia precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.
Sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Artfidi Lombardia sino a quando esso non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 5 – CONDIZIONI CONTRATTUALI
5.1 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione espressa del contratto
Fermo restando il disposto di cui all'art. 1819 c.c., Artfidi Lombardia ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui il Cliente non provveda al puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata. La risoluzione si verifica di diritto quando Artfidi Lombardia dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del comma 2 dell'art. 1456 c.c.
Artfidi Lombardia può altresì esigere l'importo delle rate non scadute nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando il Cliente o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere con Artfidi Lombardia o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali.
Nei casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, Artfidi Lombardia ha diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti del Cliente che degli eventuali garanti. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite contestualmente al presente atto, sia se successivamente acquisite.
5.2 Modalità di rimborso del finanziamento
Il rimborso del finanziamento è effettuato secondo il termine e le modalità indicati così come convenuti nel presente articolo, nel documento di sintesi e secondo l'allegato piano di ammortamento che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il pagamento delle singole rate avviene con addebito delle rate e di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto ai sensi del presente contratto sul conto corrente indicato dal Cliente (IBAN), nel quale il Cliente si obbliga a costituire i fondi necessari.

5.3 Pagamento di terzi

Fatta salva la surrogazione prevista dagli artt. 1202 c.c. e 120 *quater* del Testo Unico Bancario, laddove applicabile, il Confidi può rifiutare eventuali pagamenti offerti da terzi quando da ciò derivi la loro surrogazione parziale nel credito del Confidi stesso o nelle garanzie che l'assistono, nonché quando il pagamento appaia passibile di revoca.

5.4 Facoltà di rimborso anticipato

Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo ad Artfidi Lombardia il capitale residuo.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, Artfidi Lombardia non rimborsa neanche parzialmente le spese e i diritti corrisposti all'atto dell'erogazione del finanziamento stesso ed ogni altra spesa dovuta.

Le quote sociali sono rimborsabili in caso di recesso, previa estinzione di ogni rapporto in essere con Artfidi Lombardia. La richiesta di recesso, presentata dal socio, viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione di Artfidi Lombardia che, in relazione alle Disposizioni di Vigilanza applicabili, può limitare o differire il recesso in considerazione della complessiva situazione prudenziale, in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità.

5.5 Interessi di mora

Sulle somme complessivamente dovute e non pagate alle relative scadenze, nonché in caso di risoluzione del contratto per inadempimento o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente è tenuto a corrispondere al Confidi gli interessi moratori.

5.6 Modifiche del Contratto

Le richieste di variazione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, moratorie, ristrutturazioni, ripianificazioni, sospensioni, allungamenti, che perverranno ad Artfidi Lombardia dal cliente stesso o per il tramite di soggetti autorizzati, verranno esaminate dal Confidi stesso che invierà apposita comunicazione di avvenuta variazione, ovvero rifiuto.

Il Cliente accorda specificamente a Artfidi Lombardia la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del Testo Unico Bancario, in presenza di un giustificato motivo (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, ecc.).

Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente, entro la data di efficacia della variazione contenuta nella "*proposta di modifica unilaterale del contratto*" , che sarà comunicata da Artfidi Lombardia con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, avrà comunque diritto di recedere, senza spese, dal presente contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intendono approvate.

5.7 Modifica dello "status" del Cliente

Il cliente si obbliga a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica intervenuta nella ditta (es: Ragione Sociale, sede, forma giuridica, domicilio, rappresentante legale ecc.).

5.8 Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

Tutte le obbligazioni del Cliente verso Artfidi Lombardia, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.

Qualora sussistano più rapporti di debito verso Artfidi Lombardia, il cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, c.c. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, Artfidi Lombardia può imputare – in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi garanti, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone prontamente comunicazione a quest'ultimo.

Art. 6 – CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

Resta ferma la facoltà di Artfidi Lombardia di effettuare, in qualsiasi momento la cessione a terzi del proprio credito e del contratto ai sensi di legge.

Il Cliente potrà sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti di Artfidi Lombardia, inclusa la compensazione, anche in deroga all'art. 1248 c.c.

Artfidi Lombardia si impegna a notificare al Cliente la cessione attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato secondo l'opzione esercitata dal Cliente per le comunicazioni; la cessione produce gli effetti di cui agli artt. 1264, 1265 e 1407 c.c. La comunicazione della cessione non è necessaria se Artfidi Lombardia, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cliente.

Art. 7 – COMUNICAZIONI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

7.1 Artfidi Lombardia fornisce al Cliente e/o ai Garanti:

- comunicazione annuale contenente un rendiconto relativo allo svolgimento del rapporto
- comunicazioni riguardanti l'art. 5.6;
- comunicazione della cessazione del contratto entro 30 gg. dall'estinzione del debito. Trascorso detto termine, e in caso di mancata comunicazione, la stessa si considera come trasmessa (silenzio assenso).

Artfidi Lombardia su richiesta del Cliente è tenuto a comunicare gli elementi essenziali di eventuali variazioni del rapporto contrattuale. L'invio al Cliente delle comunicazioni sopra indicate sarà effettuato, con pieno effetto nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione del presente contratto in forma cartacea ovvero elettronica, presso la sede legale e gli indirizzi di riferimento indicati nel presente contratto o sue variazioni. In mancanza di opposizione scritta, le comunicazioni

alla Clientela si intendono approvate trascorsi 60 gg dal ricevimento. Il Cliente dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni *(specificare la forma prescelta dal Cliente)*:

- ☐ in forma cartacea all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto;
- ☐ in forma elettronica all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto.

Il Cliente ha diritto di cambiare, in ogni momento, la modalità di comunicazione utilizzata mediante comunicazione a mezzo raccomandata da inviare alla sede legale di Artfidi Lombardia oppure mediante comunicazione a mezzo pec da inviare all'indirizzo artfidi@legalmail.it.
È onere del Cliente informare per iscritto Artfidi Lombardia, con le medesime modalità, di eventuali variazioni del recapito indicato per la ricezione delle comunicazioni all'indirizzo prescelto.

7.2 Invio della corrispondenza a Artfidi Lombardia

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti a Artfidi Lombardia, debbono essere inviati alla sede centrale del confidi fermo restando l'obbligo del cliente di verificare eventuali errori derivanti da disguidi o ritardi nella trasmissione.
Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini che dovranno essere per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti a Artfidi Lombardia – ivi compresi eventuali titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in riferimento al regime degli ordini impartiti a Artfidi Lombardia ed alla modalità di inoltro della corrispondenza prescelta.

7.3 Modalità di comunicazione tra le parti

Le comunicazioni di cui agli artt. 5.6, 5.7, 6, 7.1, 7.2, 8, 10 sono effettuate mediante raccomandata A/R, o posta elettronica o brevi mani.

Art. 8– RICHIESTE AL CONFIDI

Il Cliente ha il diritto di richiedere al Confidi e ottenere, a proprie spese come espressamente citato nel Foglio Informativo, entro 90 giorni dalla richiesta, informazioni sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni, nonché, in qualsiasi momento del rapporto, copia della tabella di ammortamento. La produzione di tale documentazione comporta un costo a carico del Socio fino ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00).

Art. 9 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si considererà perfezionato al momento della sottoscrizione.

Art. 10 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Artfidi Lombardia nei rapporti con il cliente è tenuto ad osservare criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 c.c. nonché al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii., recante "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" e al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami di Artfidi Lombardia per mezzo lettera A/R a:

Artfidi Lombardia – Via Cefalonia 66 – 25124 Brescia

o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica:

reclami@artfidi.it o artfidi@legalmail.it

L'Ufficio Reclami conferma prontamente al Cliente l'avvenuta ricezione del reclamo e deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del medesimo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.
Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.artfidi.it o www.arbitrobancariofinanziario.it o ancora ad Artfidi Lombardia stesso.
Se ancora non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Socio prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena la improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all'art.5, comma 1 e 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, mediante domanda di mediazione presso gli Organismi di Mediazione territorialmente competenti.

Art. 11– ELEZIONE DOMICILIO

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

Artfidi Lombardia – Via Cefalonia n° 66 – 25124 Brescia

Il Cliente e/o i Garanti presso la sede legale della ditta come indicato nel presente contratto ovvero a quello fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione

Art. 12– LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Cliente e Artfidi Lombardia, in relazione alla presente richiesta, è competente il Foro di Brescia.

Art. 13 - REGIME FISCALE E SPESE

Il presente contratto, qualora abbia una durata superiore a 18 mesi, ai sensi dell'articolo 17 del DPR 29/9/1973, n. 601, è sottoposto al regime fiscale che le parti hanno pattuito e indicato nel documento di sintesi, che costituisce a tutti gli effetti

parte integrante e sostanziale del presente atto di finanziamento. L'importo dovuto, secondo quanto ivi indicato, a titolo di imposte e tasse, è a carico del Cliente.
Laddove le parti hanno pattuito l'applicazione dell'imposta sostitutiva, di cui al DPR 29/09/1973, n. 601, ai fini dell'applicazione, nella misura dello 0,25 per cento, della predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 18 del richiamato D.P.R. 601/1973, così come integrato dal comma 6, dell'art. 1-bis del D.L. 12/07/2004 n. 168, conv. L. n. 191 del 30/7/2004, il Cliente dichiara che il finanziamento di cui al presente contratto NON è destinato all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione di un immobile a uso abitativo e relative pertinenze.
Il Cliente si assume ogni responsabilità di quanto sopra dichiarato, manlevando e obbligandosi a rimborsare Artfidi Lombardia per eventuali differenze d'imposta, sanzioni ed interessi richiesti dall'Amministrazione finanziaria in caso di dichiarazione mendace, autorizzando sin d'ora il Confidi medesimo ad addebitare tali somme sul proprio conto corrente.

Art.14 – APPLICAZIONE DEL PREMIO AGGIUNTIVO AI SENSI DELLA LEGGE N. 207 DEL 30/12/2024 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 21/01/2026
In nessun caso è ammessa la traslazione, a carico del Soggetto finanziato, del premio aggiuntivo calcolato da Artfidi Lombardia Scrl ai sensi dell'art.1, commi 451-454, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e del decreto interministeriale del 21 gennaio 2026.

Luogo e data, _____

_____ _____
(Artfidi Lombardia) (Il Cliente)
Il Presidente

Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c. le seguenti clausole contrattuali: art. 3) Condizioni Economiche; art. 4) Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza; art.; art. 5) Condizioni Contrattuali; art. 6) Cessione del credito e del contratto; art. 7) Comunicazioni e modalità di comunicazione; art. 8) Richieste al confidi; art. 9) Perfezionamento del contratto; art. 10) Pubblicità e trasparenza delle condizioni. reclami e mezzi di tutela stragiudiziale; art. 11) Elezione domicilio; art. 12) Legge applicabile e foro competente; art. 13) Regime fiscale e spese.

Luogo e data, _____ _____
(Il Cliente)

Il Cliente dichiara che gli è stata consegnata copia del presente contratto comprensiva delle condizioni economiche.

Luogo e data, _____ _____
(Il Cliente)

DOCUMENTO DI SINTESI

Spett.le
Azienda
Indirizzo
Sede Legale

Oggetto: Condizioni economiche del contratto di finanziamento chirografario per investimenti a favore delle PMI già socie di Artfidi Lombardia – finanziamento n° ……..

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER INVESTIMENTI	
PRODOTTO	**FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER INVESTIMENTI**
FORMA TECNICA	**Mutuo chirografario**
FINALITA'	**Sostegno investimenti in beni strumentali**
IMPORTO FINANZIATO	**Euro …….**
DURATA	**MESI ……. FREQUENZA RATA : MENSILE**
GARANZIA FONDO CENTRALE DI GARANZIA	**…% del finanziamento erogato**
PREAMMORTAMENTO	**Non previsto**

Spett.le CLIENTE,
nel rispetto della normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui al D. L.gs. 1 settembre 1993, n.385 e successive norme attuative e modificative, di seguito si riportano le condizioni economiche vigenti alla data odierna:

Tassi

Tasso Annuo Nominale (TAN)	IRS….Y + …… p.p.
Tasso di Interesse di Preammortamento	Non previsto
Tasso di Mora	2% oltre il tasso nominale annuo
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	……..%
Tasso Effettivo Globale Medio (Tegm)	Il TEGM è l'informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie. La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d'Italia trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito web di Artfidi Lombardia o della Banca D'Italia.
Clausola di salvaguardia – ipotesi di usura sopravvenuta per diminuzione del tasso soglia	Il tasso, anche comprensivo della mora, non dovrà mai superare il limite previsto dalla legge n. 108 del 7 marzo del 1996; in caso di superamento del tasso - soglia (ivi comprese le ipotesi di usura sopravvenuta per diminuzione del tasso-soglia dopo la stipulazione del contratto), gli interessi si ridurranno automaticamente entro il limite del tasso soglia usurario ed il Confidi restituirà al Cliente quanto eventualmente da questo corrisposto in misura superiore al tasso – soglia

Spese

Spese istruttoria	Euro……
Spese di incasso rata	€ 2,00 cad.
Spese per rata insoluta	€ 7,00 cad.
Spese per invio lettera di sollecito	Non previste
Spese per comunicazioni periodiche obbligatorie	Non previste
Spese per moratoria/rinegoziazione o altre variazioni alle condizioni contrattuali	Non previste
Penale estinzione anticipata	Non prevista
Imposta di bollo	Non prevista
Imposta sostitutiva	0,25% del finanziamento
Oneri aggiuntivi in caso di offerta fuori sede per diritti di mediazione/consulenza	Euro……

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI GIA' SOCIE DI ARTFIDI LOMBARDIA

CONDIZIONI GENERALI

Artfidi Lombardia Via Cefalonia n° 66 – 25124 Brescia

Tra

Artfidi Lombardia, nella persona del sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____ autorizzato a quanto infra dal Consiglio di Amministrazione che gli ha conferito il mandato di sottoscrivere il presente contratto

e

l'Impresa _____con sede legale a_____

prov._____in_____P.IVA_____

Codice Fiscale_____ in persona del legale Rappresentate_____

Nato a _____il _____e residente in_____

PREMESSO CHE

- Artfidi Lombardia è un Intermediario Finanziario iscritto all'Albo ex art.106 T.U.B., che ha come scopo l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni; l'oggetto sociale di Artfidi Lombardia è di agevolare l'accesso al credito dei propri soci (clienti) mediante la concessione di garanzie e sostegno; è soggetto autorizzato altresì a concedere alle imprese socie altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106 del T.U.B.;
- il Cliente ha preso visione del Foglio Informativo vigente;
- le norme e le condizioni che regolano il presente rapporto di mutuo sono contenute, oltre che nel presente contratto, nell'unito documento di sintesi, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue**:**

Art. 1 – PREMESSE E OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto unitamente agli allegati.
Artfidi Lombardia concede al Cliente un finanziamento destinato a liquidità di euro ……., a titolo di mutuo, mediante bonifico intestato al Cliente del relativo importo, al netto di spese. L'importo concesso con il finanziamento dovrà essere versato sul conto corrente intestato al cliente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
Il cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza l'erogazione dell'importo del finanziamento concesso da Artfidi Lombardia mediante bonifico sul conto corrente indicato dal mutuatario.
La durata del finanziamento è di …. mesi.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO

Il contratto produce i suoi effetti dalla sottoscrizione ed a seguito dell'erogazione, al netto delle quote sociali, delle spese e delle altre somme dovute dal Cliente a favore di Artfidi Lombardia così come indicato nel Foglio Informativo. Il Cliente prende atto che Artfidi Lombardia subordina l'erogazione del finanziamento al rilascio della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia c/o MCC. Il Cliente prende atto che, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato del CE e della Comunicazione 2008/C155/02, il finanziamento prestato da Artfidi Lombardia può essere considerato "Aiuto di Stato" qualora fornito con il concorso di risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico. Nel caso la domanda di finanziamento fosse accompagnata da una richiesta di contributo pubblico, il Cliente è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente Artfidi Lombardia da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo.

Art. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il presente contratto evidenzia le voci di costo e le quote sociali che dovranno essere corrisposte ad Artfidi Lombardia.
Quest'ultimo, valutata la presenza del merito creditizio, delibera l'erogazione del finanziamento alle condizioni pattuite.
Per quanto non riportato nel presente contratto, si rimanda al documento di sintesi che ne costituisce parte integrante e frontespizio.

SPESE DA SOSTENERE ALL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO:
L'impresa, contestualmente all'erogazione del finanziamento, verserà le commissioni di istruttoria pari ad euro …… e l'imposta sostitutiva dello 0,25% dell'importo del finanziamento stesso.

Sono inoltre previste:

Spese per incasso rata	€ 2,00 cad.
Spese per rata insoluta	€ 7,00 cad.

Non sono previste:

Spese per invio lettera di sollecito
Spese per moratoria/rinegoziazione o altre variazioni alle condizioni contrattuali
Spese per comunicazioni periodiche obbligatorie
Spese per estinzione anticipata
Imposta di bollo

TASSO D'INTERESSE:
Sulla somma di denaro mutuata il Cliente si obbliga a corrispondere a Artfidi Lombardia l'interesse in ragione del tasso indicato nel documento di sintesi, che in questo caso è pari al …….%.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG):
Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è riportato il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), calcolato come previsto dalla normativa sul credito ai consumatori di cui al capo II del Tit. VI del Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni di attuazione, in ragione del tasso di interesse e degli altri oneri e condizioni a carico del Cliente. Il TAEG potrà subire modificazioni a seguito delle variazioni del tasso di interesse, delle spese e degli altri oneri riportati nel documento di sintesi. Non risultano compresi nel TAEG il compenso eventualmente previsto per l'esercizio della facoltà di pagamento anticipato e gli interessi di mora.

QUOTE DI CAPITALE:
L'impresa, contestualmente all'erogazione del finanziamento, verserà quote sociali fino al raggiungimento di euro € **516,00** e € **51,00** per sovrapprezzo di emissione qualora non già versati.

ONERI PER ALTRE OPERAZIONI:
Nel caso in cui il Cliente richieda, successivamente al perfezionamento dell'operazione, variazioni di qualsiasi tipo (moratorie, ristrutturazioni, ripianificazioni, trasferimenti, sospensioni, allungamenti, ecc.), non sarà applicato alcun tipo di spesa aggiuntiva.

Art. 4 - DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE E POTERI DI RAPPRESENTANZA
Il Cliente e i soggetti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con Artfidi Lombardia, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica o firma digitale).
Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con Artfidi Lombardia precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.
Sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Artfidi Lombardia sino a quando esso non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 5 – CONDIZIONI CONTRATTUALI
5.1 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione espressa del contratto
Fermo restando il disposto di cui all'art. 1819 c.c., Artfidi Lombardia ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui il Cliente non provveda al puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata. La risoluzione si verifica di diritto quando Artfidi Lombardia dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del comma 2 dell'art. 1456 c.c.
Artfidi Lombardia può altresì esigere l'importo delle rate non scadute nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando il Cliente o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere con Artfidi Lombardia o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali.
Nei casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, Artfidi Lombardia ha diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti del Cliente che degli eventuali garanti. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite contestualmente al presente atto, sia se successivamente acquisite.
5.2 Modalità di rimborso del finanziamento
Il rimborso del finanziamento è effettuato secondo il termine e le modalità indicati così come convenuti nel presente articolo, nel documento di sintesi e secondo l'allegato piano di ammortamento che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il pagamento delle singole rate avviene con addebito delle rate e di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto ai sensi del presente contratto sul conto corrente indicato dal Cliente (IBAN), nel quale il Cliente si obbliga a costituire i fondi necessari.

5.3 Pagamento di terzi

Fatta salva la surrogazione prevista dagli artt. 1202 c.c. e 120 *quater* del Testo Unico Bancario, laddove applicabile, il Confidi può rifiutare eventuali pagamenti offerti da terzi quando da ciò derivi la loro surrogazione parziale nel credito del Confidi stesso o nelle garanzie che l'assistono, nonché quando il pagamento appaia passibile di revoca.

5.4 Facoltà di rimborso anticipato

Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo ad Artfidi Lombardia il capitale residuo.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, Artfidi Lombardia non rimborsa neanche parzialmente le spese e i diritti corrisposti all'atto dell'erogazione del finanziamento stesso ed ogni altra spesa dovuta.

Le quote sociali sono rimborsabili in caso di recesso, previa estinzione di ogni rapporto in essere con Artfidi Lombardia. La richiesta di recesso, presentata dal socio, viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione di Artfidi Lombardia che, in relazione alle Disposizioni di Vigilanza applicabili, può limitare o differire il recesso in considerazione della complessiva situazione prudenziale, in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità.

5.5 Interessi di mora

Sulle somme complessivamente dovute e non pagate alle relative scadenze, nonché in caso di risoluzione del contratto per inadempimento o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente è tenuto a corrispondere al Confidi gli interessi moratori.

5.6 Modifiche del Contratto

Le richieste di variazione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, moratorie, ristrutturazioni, ripianificazioni, sospensioni, allungamenti, che perverranno ad Artfidi Lombardia dal cliente stesso o per il tramite di soggetti autorizzati, verranno esaminate dal Confidi stesso che invierà apposita comunicazione di avvenuta variazione, ovvero rifiuto.

Il Cliente accorda specificamente a Artfidi Lombardia la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del Testo Unico Bancario, in presenza di un giustificato motivo (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, ecc.).

Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente, entro la data di efficacia della variazione contenuta nella "*proposta di modifica unilaterale del contratto*" , che sarà comunicata da Artfidi Lombardia con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, avrà comunque diritto di recedere, senza spese, dal presente contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intendono approvate.

5.7 Modifica dello "status" del Cliente

Il cliente si obbliga a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica intervenuta nella ditta (es: Ragione Sociale, sede, forma giuridica, domicilio, rappresentante legale ecc.).

5.8 Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

Tutte le obbligazioni del Cliente verso Artfidi Lombardia, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.

Qualora sussistano più rapporti di debito verso Artfidi Lombardia, il cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, c.c. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, Artfidi Lombardia può imputare – in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi garanti, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone prontamente comunicazione a quest'ultimo.

Art. 6 – CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

Resta ferma la facoltà di Artfidi Lombardia di effettuare, in qualsiasi momento la cessione a terzi del proprio credito e del contratto ai sensi di legge.

Il Cliente potrà sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti di Artfidi Lombardia, inclusa la compensazione, anche in deroga all'art. 1248 c.c.

Artfidi Lombardia si impegna a notificare al Cliente la cessione attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato secondo l'opzione esercitata dal Cliente per le comunicazioni; la cessione produce gli effetti di cui agli artt. 1264, 1265 e 1407 c.c. La comunicazione della cessione non è necessaria se Artfidi Lombardia, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cliente.

Art. 7 – COMUNICAZIONI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

7.1 Artfidi Lombardia fornisce al Cliente e/o ai Garanti:

- comunicazione annuale contenente un rendiconto relativo allo svolgimento del rapporto
- comunicazioni riguardanti l'art. 5.6;
- comunicazione della cessazione del contratto entro 30 gg. dall'estinzione del debito. Trascorso detto termine, e in caso di mancata comunicazione, la stessa si considera come trasmessa (silenzio assenso).

Artfidi Lombardia su richiesta del Cliente è tenuto a comunicare gli elementi essenziali di eventuali variazioni del rapporto contrattuale. L'invio al Cliente delle comunicazioni sopra indicate sarà effettuato, con pieno effetto nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione del presente contratto in forma cartacea ovvero elettronica, presso la sede legale e gli indirizzi di riferimento indicati nel presente contratto o sue variazioni. In mancanza di opposizione scritta, le comunicazioni

alla Clientela si intendono approvate trascorsi 60 gg dal ricevimento. Il Cliente dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni *(specificare la forma prescelta dal Cliente)*:

- ☐ in forma cartacea all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto;
- ☐ in forma elettronica all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto.

Il Cliente ha diritto di cambiare, in ogni momento, la modalità di comunicazione utilizzata mediante comunicazione a mezzo raccomandata da inviare alla sede legale di Artfidi Lombardia oppure mediante comunicazione a mezzo pec da inviare all'indirizzo artfidi@legalmail.it.
È onere del Cliente informare per iscritto Artfidi Lombardia, con le medesime modalità, di eventuali variazioni del recapito indicato per la ricezione delle comunicazioni all'indirizzo prescelto.

7.2 Invio della corrispondenza a Artfidi Lombardia

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti a Artfidi Lombardia, debbono essere inviati alla sede centrale del confidi fermo restando l'obbligo del cliente di verificare eventuali errori derivanti da disguidi o ritardi nella trasmissione.
Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini che dovranno essere per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti a Artfidi Lombardia – ivi compresi eventuali titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in riferimento al regime degli ordini impartiti a Artfidi Lombardia ed alla modalità di inoltro della corrispondenza prescelta.

7.3 Modalità di comunicazione tra le parti

Le comunicazioni di cui agli artt. 5.6, 5.7, 6, 7.1, 7.2, 8, 10 sono effettuate mediante raccomandata A/R, o posta elettronica o brevi mani.

Art. 8– RICHIESTE AL CONFIDI

Il Cliente ha il diritto di richiedere al Confidi e ottenere, a proprie spese come espressamente citato nel Foglio Informativo, entro 90 giorni dalla richiesta, informazioni sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni, nonché, in qualsiasi momento del rapporto, copia della tabella di ammortamento. La produzione di tale documentazione comporta un costo a carico del Socio fino ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00).

Art. 9 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si considererà perfezionato al momento della sottoscrizione.

Art. 10 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Artfidi Lombardia nei rapporti con il cliente è tenuto ad osservare criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 c.c. nonché al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii., recante "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" e al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami di Artfidi Lombardia per mezzo lettera A/R a:

Artfidi Lombardia – Via Cefalonia 66 – 25124 Brescia

o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica:

reclami@artfidi.it o artfidi@legalmail.it

L'Ufficio Reclami conferma prontamente al Cliente l'avvenuta ricezione del reclamo e deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del medesimo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.
Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.artfidi.it o www.arbitrobancariofinanziario.it o ancora ad Artfidi Lombardia stesso.
Se ancora non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Socio prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena la improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all'art.5, comma 1 e 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, mediante domanda di mediazione presso gli Organismi di Mediazione territorialmente competenti.

Art. 11– ELEZIONE DOMICILIO

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

Artfidi Lombardia – Via Cefalonia n° 66 – 25124 Brescia

Il Cliente e/o i Garanti presso la sede legale della ditta come indicato nel presente contratto ovvero a quello fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione

Art. 12– LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Cliente e Artfidi Lombardia, in relazione alla presente richiesta, è competente il Foro di Brescia.

Art. 13 - REGIME FISCALE E SPESE

Il presente contratto, qualora abbia una durata superiore a 18 mesi, ai sensi dell'articolo 17 del DPR 29/9/1973, n. 601, è sottoposto al regime fiscale che le parti hanno pattuito e indicato nel documento di sintesi, che costituisce a tutti gli effetti

parte integrante e sostanziale del presente atto di finanziamento. L'importo dovuto, secondo quanto ivi indicato, a titolo di imposte e tasse, è a carico del Cliente.
Laddove le parti hanno pattuito l'applicazione dell'imposta sostitutiva, di cui al DPR 29/09/1973, n. 601, ai fini dell'applicazione, nella misura dello 0,25 per cento, della predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 18 del richiamato D.P.R. 601/1973, così come integrato dal comma 6, dell'art. 1-bis del D.L. 12/07/2004 n. 168, conv. L. n. 191 del 30/7/2004, il Cliente dichiara che il finanziamento di cui al presente contratto NON è destinato all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione di un immobile a uso abitativo e relative pertinenze.
Il Cliente si assume ogni responsabilità di quanto sopra dichiarato, manlevando e obbligandosi a rimborsare Artfidi Lombardia per eventuali differenze d'imposta, sanzioni ed interessi richiesti dall'Amministrazione finanziaria in caso di dichiarazione mendace, autorizzando sin d'ora il Confidi medesimo ad addebitare tali somme sul proprio conto corrente.

Art.14 – APPLICAZIONE DEL PREMIO AGGIUNTIVO AI SENSI DELLA LEGGE N. 207 DEL 30/12/2024 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 21/01/2026
In nessun caso è ammessa la traslazione, a carico del Soggetto finanziato, del premio aggiuntivo calcolato da Artfidi Lombardia Scrl ai sensi dell'art.1, commi 451-454, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e del decreto interministeriale del 21 gennaio 2026.

Luogo e data, _____

_____ _____
(Artfidi Lombardia) (Il Cliente)
Il Presidente

Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c. le seguenti clausole contrattuali: art. 3) Condizioni Economiche; art. 4) Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza; art.; art. 5) Condizioni Contrattuali; art. 6) Cessione del credito e del contratto; art. 7) Comunicazioni e modalità di comunicazione; art. 8) Richieste al confidi; art. 9) Perfezionamento del contratto; art. 10) Pubblicità e trasparenza delle condizioni. reclami e mezzi di tutela stragiudiziale; art. 11) Elezione domicilio; art. 12) Legge applicabile e foro competente; art. 13) Regime fiscale e spese.

Luogo e data, _____ _____
(Il Cliente)

Il Cliente dichiara che gli è stata consegnata copia del presente contratto comprensiva delle condizioni economiche.

Luogo e data, _____ _____
(Il Cliente)